



COMUNE DI MERETO DI TOMBA
Provincia di Udine

**REGOLAMENTO
PER
L'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI
IMMOBILI**

Indice

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Ambito di applicazione
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Presupposto dell'imposta
Art. 5	Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo
TITOLO II	DICHIARAZIONI, DENUNCE E VERSAMENTI
Art. 6	Dichiarazioni e denunce
Art. 7	Versamenti
Art. 8	Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta
TITOLO III	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE
Art. 9	Base imponibile
Art. 10	Determinazione del valore delle aree fabbricabili
Art. 11	Fabbricati parzialmente costruiti
Art. 12	Aliquote
TITOLO IV	DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 13	Detrazioni e riduzioni
Art. 14	Agevolazioni
Art. 15	Estinzione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali
Art. 16	Esenzioni
TITOLO V	CONTROLLO, VERIFICA, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI
Art. 17	Controllo e verifica
Art. 18	Liquidazione e accertamento
Art. 19	Rimborsi
TITOLO VI	NORME SANZIONATORIE
Art. 20	Sanzioni
Art. 21	Interessi
TITOLO VII	CONTENZIOSO E TUTELA DEL CONTRIBUENTE
Art. 22	Contenzioso e conciliazione giudiziale
Art. 23	Contenimento del contenzioso
TITOLO VIII	DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24	Entrata in vigore
Art. 25	Norma transitoria

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n.446 del 15.12.1997 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni.

ART. 2 – Ambito di applicazione

1. L'Imposta è annuale. La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale.

ART. 3 – Soggetti passivi.

1. L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietaria di immobili ovvero titolare, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

ART. 4 – Presupposto dell'imposta.

1. Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART. 5 – Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo

1. Per *fabbricato* si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione o quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.
2. Per *area fabbricabile* si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 (coltivatori diretti e imprenditori agricoli), sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
3. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
4. Per *terreno agricolo* si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del c.c., attività esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli art. 2082 e 2083 del c.c.

TITOLO II DICHIARAZIONI, DENUNCE E VERSAMENTI

ART. 6 – Dichiarazioni e denunce

1. La dichiarazione già presentata per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui ne consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, su apposito modulo messo a disposizione dall'amministrazione comunale.
2. I soggetti passivi devono comunicare al Comune, su detto modulo, acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva, di immobili siti nel territorio del Comune, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, **entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta e comunque entro novanta giorni dalla data dell'avvenuta modificazione della situazione di soggettività passiva.**
3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.
4. Per gli immobili indicati nell'art. 1117 n. 2 del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
5. Sono esclusi dall'obbligo della comunicazione gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992.

Commento [P1]: Modificato con delibera C.C. n. 31 del 18.09.06

ART. 7 – Versamenti.

1. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei tempi e modi previsti dal comma 2 art.10 del D.Lgs. 504/92 e successive modifiche; in particolare, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve avvenire in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno pari al **50 per cento** dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata l'imposta dovuta per l'intero anno in corso.
2. Le scadenze, di cui al comma precedente, sono prorogate al giorno lavorativo successivo nel caso cadano di domenica o giorno festivo.
3. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante **versamento diretto al Comune, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al tesoriere Comunale**, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 centesimi, o per eccesso se è superiore.
4. Ai sensi dell'art. 59 co.1 lett. 1) del D.Lgs. n. 446/1997, i versamenti ICI si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purchè il versamento rispecchi la totalità dell'imposta dovuta per l'anno di riferimento relativa alla proprietà.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita; il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione.
6. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati all'art. 3 del presente regolamento per anni solari ovvero, se inferiore, per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni; si

Commento [P2]: Modificato con delibera C.C. n. 31 del 18.09.06

Commento [P3]: Modificato con delibera C.C. n. 30 del 20.12.2002

computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio, anche nell'annualità bisestile, quando il possesso si è protratto per 15 giorni.

7. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta nell'anno solare risulti inferiore di **Euro 5,17 (Euro cinque/17)**; qualora l'imposta dovuta risulti, in ragione d'anno, complessivamente superiore a **Euro 5,17 (Euro cinque/17)** ma le singole rate comportino importi inferiori a tale somma, il soggetto passivo è tenuto a effettuare l'intero versamento in un'unica soluzione, contestualmente alla rata di dicembre.

Commento [P4]: Modificato con delibera C.C. n. 31 del 18.09.06

ART. 8 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59 co.1 lett. 0) del D.Lgs. 446/1997 il Sindaco, nel caso si verifichino le condizioni sottoriportate, può stabilire con proprio provvedimento motivato:
 - a. Il differimento e la rateizzazione del pagamento di una rata ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità;
 - b. Il differimento e la rateizzazione di una rata ICI in scadenza entro il termine massimo di tre mesi nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico.
2. La situazione di grave e comprovato disagio economico, di cui alla lettera b) del comma precedente deve essere attestata dal competente servizio sociale a seguito di richiesta da parte del contribuente.

TITOLO III DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE

ART. 9 – Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritti agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.
2. Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 5 del D.Lgs. 504/1992, salvo quanto disposto dall'art. 10 del presente regolamento.

ART. 10 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Al fine di limitare l'attività contenziosa, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale. **La Giunta Comunale è delegata ad intraprendere ogni provvedimento ed iniziativa atti a stabilire, ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, il valore delle aree fabbricabili, mediante la nomina di un professionista esperto per la redazione di una perizia giurata sul valore venale.** Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992, non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo, se non inferiori a quanto determinato applicando i criteri stabiliti nelle forme di cui al comma precedente.
2. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 1 del presente articolo, qualora in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a

Commento [P5]: Modificato con delibera C.C. n. 54 del 29.11.1999

norma dell'art. 31 co. 1 lett c), d) ed e) della Legge 475/1978, la base imponibile è determinata mediante applicazione dell'art. 5 co. 6 del D.Lgs. 504/1992 e in conformità alle indicazioni fornite dal Comune, in relazione al valore delle aree fabbricabili, con procedura descritta nel presente articolo.

3. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione del co. 7 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992.

ART. 11 – Fabbricati parzialmente costruiti.

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita e autonomamente assoggettata a imposizione come fabbricato.

ART. 12 – Aliquote

1. Entro la data di approvazione del bilancio di previsione annuale, il consiglio comunale stabilisce l'aliquota, in misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno successivo ovvero per l'anno in riferimento al quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale.

TITOLO IV DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 13 – Detrazioni e riduzioni

1. Con la medesima deliberazione consiliare descritta all'art. 12 del presente regolamento dovranno essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.
2. Per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati può essere richiesta la riduzione d'imposta pari alla metà dell'imposta stessa, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni; a tal fine il contribuente, per dimostrare la condizione di inagibilità o inabitabilità, può domandare una perizia all'ufficio tecnico comunale, sopportandone le spese, ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta ai sensi della Legge n. 15/1968.
3. Le detrazioni e agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, competono anche ai proprietari di abitazioni ricoverati in strutture protette; spetta tuttavia agli stessi o ai parenti e affini provvedere alla relativa comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune.

ART. 14 – Agevolazioni

1. Potranno essere previste eventuali agevolazioni per l'abitazione principale nelle forme e nei tempi previsti dagli artt. 12 e 13 del presente regolamento, avendo riguardo a particolari situazioni di carattere sociale.

2. Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ovvero della detrazione per queste previste, anche quelle concesse in uso gratuito agli ascendenti e discendenti in linea retta di 1° grado nonché in linea retta e collaterale di 2° grado, abitazione concessa in comodato d'uso al coniuge separato, ai parenti fino al secondo grado ed agli affini fino al primo grado, limitatamente al periodo di effettiva residenza del comodatario nell'immobile concesso in comodato; abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in un Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (assegnata a qualunque titolo). A queste abitazioni è applicata l'aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali nonché la detrazione spettante per l'abitazione principale. Nel caso in cui, in relazione al medesimo immobile, vi siano più soggetti che richiedono la detrazione in forma di titolo diversi, l'importo della detrazione spettante è unico e va riferito all'unità immobiliare interessata e l'ammontare della detrazione deve essere ripartito in parti uguali tra gli aventi diritto.
3. Per ottenere le agevolazioni di cui ai commi precedenti, gli interessati devono presentare domanda sul modulo fornito dal Comune, contenente apposita autocertificazione redatta dagli interessati ai sensi della Legge n. 15/1968.

Commento [P6]: Modificato con delibera C.C. n.13 del 28.03.2000

ART. 15 – Estensione delle agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 59, co. 1 lett. D) del D.Lgs. n.446/1997 le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C02, C06 e C07 che costituiscono pertinenza di un'abitazione principale usufruiscono dell'aliquota ridotta prevista per la stessa, purché vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.
2. Ai fini del comma precedente è intesa come abitazione principale ovvero equiparata a essa, per espressa previsione legislativa:
 - a. L'abitazione nella quale il contribuente, che possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
 - b. L'unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
 - c. L'alloggio regolarmente assegnato dall'A.T.E.R.;
 - d. L'unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.

Commento [P7]: Modificato con delibera C.C. n. 13 del 28.03.2000

ART. 16 – Esenzioni.

1. Si ritengono esenti dall'ICI gli immobili descritti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992 nonché gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'art. 3, D.Lgs. n. 504/1992 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

TITOLO V
CONTROLLO, VERIFICA, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RIMBORSI

ART. 17 – Controllo e verifica

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
2. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 co. 3 D.Lgs n. 504/1992; in particolare può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, nonché inviare agli stessi questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; l'ente può altresì, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Gli avvisi di liquidazione e accertamento, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati attraverso il canale postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per il tramite del messo notificatore.
4. Alla giunta comunale è attribuito il compito di decidere le azioni di controllo.

ART. 18 – Liquidazione e accertamento

1. A seguito di controllo e verifica delle dichiarazioni e delle denunce presentate dai contribuenti di cui all'art. 17, il Comune provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.
2. Il Comune emette avviso di liquidazione, che deve essere notificato al contribuente con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 17 del presente regolamento, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.
3. ***L'avviso di liquidazione deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione ovvero, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.***
4. Qualora, a seguito di controllo, verifica e correzione di errori materiali, accertata l'infedeltà, l'incompletezza, l'inesattezza della dichiarazione, denuncia o comunicazione, ovvero a seguito di accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione, il comune emette e provvede alla notifica al contribuente, con le modalità di cui al co. 3 dell'art. 17 del presente regolamento, dell'avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni e interessi.
5. ***L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o doveva essere presentata la dichiarazione ovvero, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.***
6. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
7. ***Gli avvisi di liquidazione e di accertamento non sono dovuti qualora l'importo risulti inferiore a Euro 16,53 (Euro sedici/53).***

Commento [P8]: Modificato con delibera C.C. n. 31 del 18.09.06

Commento [P9]: Modificato con delibera C.C. n. 31 del 18.09.06

Commento [P10]: Modificato con delibera C.C. n. 31 del 18.09.06

ART. 19 – Rimborsi

1. Il Comune dispone il rimborso su richiesta del contribuente da presentare nel termine di **cinque anni** dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Qualora, su richiesta del Comune, l'ufficio competente (attualmente il catasto) attribuisca ai fabbricati non iscritti in catasto una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata dal contribuente con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti per il possesso di fabbricati previsti dal co. 4 art. 5 D.Lgs. 504/1992, il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi di legge, è disposto d'ufficio dal Comune entro il 31 dicembre **del quinto anno** successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione.
3. Per le aree divenute in edificabili il rimborso, maggiorato degli interessi di legge, spetta limitatamente all'imposta pagata, come calcolata ai sensi del co. 5 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/1992, al netto dell'imposta dovuta ai sensi del co. 7 dell'art. 5 della stessa legge, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata dal soggetto passivo, secondo le modalità e quant'altro previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 504/1992, entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
4. Condizione indispensabile per l'ipotesi di rimborso, di cui al comma precedente, è che non sia iniziata opera alcuna di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione che comporta l'inedificabilità di tali aree e che lo stesso provvedimento deliberativo sia definitivo.
5. I rimborsi non sono dovuti qualora l'importo, comprensivo degli interessi, risulti inferiore a **Euro 16,53 (Euro sedici/53)**.

TITOLO VI NORME SANZIONATORIE

ART. 20 – Sanzioni

1. Sono sanzionate l'omessa e la tardiva presentazione della denuncia, l'infedeltà della stessa, l'omesso o il tardivo versamento nonché gli errori formali non incidenti sull'ammontare dell'imposta.
2. Alle irregolarità di cui al comma precedente si applicano le sanzioni stabilite nell'allegato A, tabella a, del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amm.ve in materia di tributi locali, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 14 del D.Lgs. 504/1992, come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 473/1997.
3. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione di imposta o di maggiore imposta, le sanzioni sono irrogate con lo stesso atto di liquidazione o di accertamento, per le altre infrazioni il Comune provvede con separato provvedimento da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.
4. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della notifica del provvedimento di cui al comma precedente.

ART. 21 – Interessi

1. Gli interessi dovuti per la riscossione e per il rimborso, nella misura stabilita dal co. 5 art. 14 D.Lgs. 504/1992, dai co. 141 primo periodo e 142 dell'art. 3 della L. 662/1996 e dall'art. 17 della L. 146/1998, si applicano per semestre compiuto e unicamente sulle somme dovute a titolo d'imposta; la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

ART. 22 – Contenzioso e conciliazione giudiziale

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica dell'atto impugnato alla competente commissione tributaria, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora, a seguito di ricorso del contribuente, l'iter processuale sia iniziato avanti alla competente Commissione Tributaria provinciale, il Comune può proporre o accettare la conciliazione totale o parziale della controversia (cd conciliazione giudiziale).

ART. 23 – Contenimento del contenzioso.

1. Al fine di contenere il contenzioso, si applicano le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997, in quanto compatibili, nonché dall'apposito regolamento comunale disciplinante l'istituto.
2. Qualora, su iniziativa del contribuente ovvero d'ufficio, emergano errori che abbiano causato l'emissione di avviso di liquidazione, avviso di accertamento, provvedimento che irroga le sanzioni, ruolo, provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o, comunque, di una posizione di pregiudizio nei confronti del contribuente, il Comune provvede a correggere i propri errori tramite l'annullamento degli atti illegittimi o infondati (istituto dell'autotutela); tale possibilità è consentita anche in pendenza di giudizio avanti alla Commissione tributaria e, in virtù dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dell'azione amministrativa, anche quando la pretesa dell'ente sia divenuta definitiva e non più impugnabile da parte del contribuente.
3. E' facoltà del contribuente correggere e integrare gli errori commessi (ravvedimento del contribuente) tramite pagamento di quanto correttamente dovuto, al netto di quanto già eventualmente versato, con l'applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori secondo quanto stabilito dal D.lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal regolamento comunale per l'applicazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di tributi locali; la possibilità del contribuente di ravvedersi è ammessa solo se la violazione non è già stata constatata e comunque quando non sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza.
4. Il contribuente può definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi editali previsti per le violazioni più gravi relative all'ICI (definizione in via agevolata della controversia).

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in vigore che regolano l'imposta comunale sugli immobili.

ART. 25 – Norma transitoria.

1. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1998 risultavano titolari di diritto reale di enfiteusi o di superficie e il locatario di immobili condotti in locazione finanziaria sono tenuti a presentare la dichiarazione, di cui all'art. 6 del presente regolamento, entro la data di scadenza della presentazione dei redditi relativi all'anno 1998.